

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - MODALITA' ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE - (Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a BIONDA PIETRO
nato/a a GRAVELLONA TOCE il 28/08/1953
residente a GRAVELLONA TOCE in via CHIESA PEDEMONTI n. 14
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL BASILISCO APS
con sede legale in GRAVELLONA TOCE Via C.SO ROMA 50
e Codice Fiscale (dell'associazione) n. 84005420033 / 0058620020

a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che le copie dei sotto elencati documenti presentati all'Ufficio competente sono conformi agli originali e corrispondono a verità:

STATUTO + C.I. + VERBALE
ATTRIBUZIONE P.IVA

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

25/08/2022
(luogo, data)

Il dichiarante
Bionda Pietro
(firma per esteso e leggibile)

Allega copia del seguente documento d'identità C.I.

numero AT 1677483

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.



25 LUG. 2023

Statuto dell' Associazione Compagnia del Basilisco APS

Definizioni e Finalità

Articolo 1 FORMA GIURIDICA E PRINCIPI GENERALI

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, (ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni),

"ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL BASILISCO APS"

(denominato Associazione nel presente testo) con sede legale in Gravellona Toce, Corso Roma 50 (VB).

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Condividendone le finalità, l'Associazione può affiliarsi ad una rete associativa nazionale, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere cultura, socialità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e quindi contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione di attività ludiche, sportive e ricreative giovanili, anche con finalità didattiche/educative.
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS :

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, cinematografiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private
- e) organizzazione e gestione di attività ludiche nell'ambito dei giochi da tavolo e di ruolo, giochi di miniature e simulazione, attività formative e didattiche nell'ambito del gioco organizzato (non d'azzardo !).
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n° 125 e successive modificazioni
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni

- 
- i) promozione e tutela della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
 - k) accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti.

Le suddette finalità saranno perseguite attraverso :

- eventi di natura culturale, artistica , cinematografica
- la gestione del tempo libero intesa quale modalità di crescita sociale
- l'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici finalizzati al divertimento e socializzazione del proprio corpo sociale
- l'organizzazione di proposte di turismo sociale e rispettoso dell'ambiente
- campagne di solidarietà, di aiuto economico per gruppi o persone che ne abbiano bisogno
- campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali
- ogni forma di azione diretta alla conoscenza e al rispetto dei diritti umani, civili e sociali
- formazione culturale diretta alla crescita del proprio corpo sociale
- ogni attività atta ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e la coesione sociale

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall'Art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3 VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I Soci

Articolo 4 AMMISSIONE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, mediante la scheda predisposta dall'Associazione.

Articolo 5 PROCEDIMENTO E AMMISSIONE

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente

entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 DIRITTI DEI SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede associativa e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica degli eventuali regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 90 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7 DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere votate dagli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese eventuali integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione agli utili.

Articolo 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

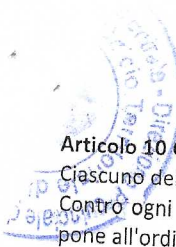
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- quando il socio non rispetta le disposizioni dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali
- per mancato versamento della quota associativa annuale e/o straordinaria;
- per espulsione e/o rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- per scioglimento dell'Associazione
- per dimissioni che devono essere presentate al Consiglio Direttivo

Articolo 9 AZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;



Articolo 10 COMUNICAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 9 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 9, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione / Circolo;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote sociali annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 13 TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'Art 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 14

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato a nuove iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature di cui l'Associazione necessita nell'espletamento dei suoi scopi.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15 ORGANISMI

Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16 PARTECIPAZIONE

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti gli iscritti all'Associazione da almeno 90 giorni e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 90 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione.

Articolo 17 ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata ogni anno entro il 30 aprile.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Ogni socio può portare un massimo di tre (3) deleghe di altri soci/e impossibilitati a partecipare.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Sindaco revisore (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18 MODIFICHE STATUTARIE

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per modificare l'Atto Costitutivo, lo statuto e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le disposizioni di cui all'art. 29.

Articolo 19 SVOLGIMENTO ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

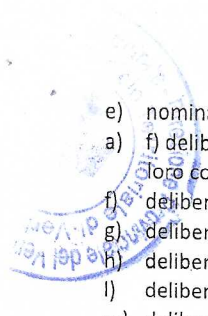
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 20 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- 
- e) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - a) f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 ~~ed un massimo di 7~~ consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22 COMMISSIONI DI LAVORO E INCARICHI

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 23 CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma sei volte all'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 27 ORGANO DI CONTROLLO

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale

sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 REVISORE LEGALE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tale organo avrà diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Norme di Scioglimento

Articolo 29 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci in proprio o per delega.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

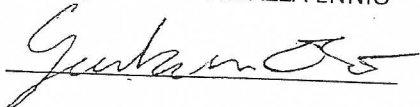
Disposizioni Finali

Articolo 30 RINVII

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle norme vigenti.

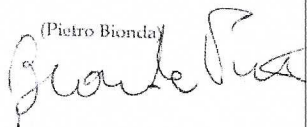
Gravellona Toce, 1 Luglio 2023

Il Segretario GAMBAZZA ENNIO



Il Presidente

(Pietro Bionda)



Registrato UT Verbania II 25 LUG. 2023
N. 754 Serie 3 Registro
Per Euro esente



DIREZIONE TERRITORIALE

Ufficio del Verbano
(Pietro Bionda)*
Prima data di presentazione